CAMERA DEI DEPUTATI N. 4967

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOTTA

Presentata il 12 luglio 1990

Norme per la salvaguardia degli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La dimensione recentemente assunta dal parco delle vetture di interesse storico e collezionistico, rende necessaria una nuova e completa regolamentazione legislativa per questi veicoli, peraltro già anticipata dalla circolare DG 170/86, finora sufficiente a gestire le problematiche relative ad immatricolazioni e revisioni periodiche.

Le recenti leggi in materia di sicurezza ed inquinamento atmosfrerico, e la conseguente impossibilità di reimmatricolare autoveicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta e di apparecchiature per il trattamento dei gas di scarico, richiedono pertanto l'urgente intervento del legislatore, per la salvaguardia del patrimonio storico automobilistico.

Occorre in primo luogo precisare che tale intervento si rende necessario per tutti quei veicoli di interesse storico le cui caratteristiche tecniche permettono la libera circolazione, al pari di tutti quelli che, già immatricolati, godono di tale libertà, nel rispetto delle vigenti leggi.

Dalle recenti disposizioni (circolare 21/90, direttiva CEE in vigore dal 1° aprile 1990) e dalle future regolamentazioni per le auto di nuova costruzione, dovranno essere esentate tutte le vetture di interesse storico, intendendo per tali tutte quelle costruite da almeno venti anni ed i cui requisiti verranno meglio definiti nella proposta di legge.

La necessità di potere reimmatricolare tali veicoli, in deroga alle recenti e future disposizioni, nasce dalle seguenti considerazioni:

a differenza di tutte le altre opere d'arte, l'automobile ha la necessità di

muoversi, per mantenere intatte le proprie caratteristiche. Il fitto calendario di manifestazioni ufficiali ASI renderebbe peraltro difficile la gestione del rilascio dei fogli di via e delle targhe provvisorie, che dovrà comunque essere facilitata;

l'esigenza di conservazione e salvaguardia del patrimonio storico italiano, costituito da veicoli rappresentanti tutte le epoche e quasi tutte le nazioni costruttici, richiede il mantenimento di tutte le caratteristiche originarie del veicolo, integrando quanto necessario alla circolazione con dispositivi possibilmente amovibili (specchi retrovisori, dispositivi di segnalazione ed illuminazione);

si tratta sempre e comunque di reimmatricolazione e non di prima immatricolazione, sia che il veicolo sia stato radiato dal PRA per decisione del proprietario o per procedura d'ufficio (caso piuttosto frequente per problemi fiscali e non tecnici), sia che provenga dall'estero. La data di costruzione dovrebbe essere annotata sulla carta di circolazione;

la ridotta percorrenza annua di questi autoveicoli e l'attenzione dei proprietari, consci del valore affettivo, storico e venale del mezzo, permettono di compensare ampiamente la ridotta sicurezza derivante dalla mancanza di sistemi di ritenuta ed il maggiore tasso di inquinamento;

in sede CEE la Commissione delle Comunità europee ha confermato che le specifiche in materia di emissione di gas, cinture di sicurezza ed illuminazione, prevedono requisiti *standard* di approvazione validi unicamente per i veicoli nuovi, immatricolati dopo una data specifica (risposta del 21 dicembre 1989 ad interrogazione scritta). È stato quindi riconosciuto che gli auto e motoveicoli di interesse storico o collezionistico devono mantenere intatte le proprie caratteristiche, in deroga alle normative via via introdotte per il rimanente parco circolante;

si introdurrebbe di fatto una ingiusta disparità di trattamento fra persone in possesso di veicoli identici ma discriminati nella libertà di circolazione per il semplice fatto di avere mantenuto la targa o di averla appena ottenuta, rispetto a quelli per cui le pratiche sono state presentate recentemente o lo saranno nel prossimo futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono considerati autoveicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli per cui risulti la iscrizione in uno dei registri previsti dall'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

ART. 2.

(Esclusioni e deroghe).

1. Ai fini della reimmatricolazione, da effettuarsi a seguito di visita e prova presso un centro prove autoveicoli, o Ispettorato provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i veicoli dovranno conservare immutati gli organi essenziali installati alla data di costruzione, con le deroghe di cui all'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. In particolare sono ammessi:

a) freni meccanici, su due o su quattro ruote, purché la distanza di arresto non risulti superiore ai valori che potranno essere concordati in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dall'articolo 186 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

b) freni idraulici a circuito singolo;

c) freni di soccorso di tipo meccanico agenti sull'albero di trasmissione o sulle ruote;

d) dispositivi di silenziamento non catalitici su tutti gli autoveicoli e motoveicoli, indipendentemente dalla loro cilindrata;

e) esenzione dalla installazione ed uso delle cinture di sicurezza per tutte le vetture non predisposte dall'origine e deroga dall'obbligo di omologazione per le vetture con cinture di sicurezza installate in sede di costruzione o come accessorio d'epoca;

f) specchi retrovisori esterni non regolabili dal posto di guida;

g) vetri parabrezza di sicurezza anche non stratificati, con le marchiature previste all'epoca di costruzione del veicolo qualora esistenti, o del tutto sprovvisti di marcatura;

h) esenzione dalla installazione ed uso del cronotachigrafo per i mezzi che superano il peso complessivo a pieno carico di 4 tonnellate;

i) esenzione dal controllo dei gas di scarico;

l) dispositivi ottici con esclusione dei segnalatori a scomparsa, privi di marchiature con deroga sul posizionamento sul veicolo;

m) esenzione dalle modifiche alla strumentazione, con particolare riferimento ai dispositivi di segnalazione;

n) esenzione dal montaggio della barra paraincastro e dei pannelli retroriflettenti per tutti i veicoli di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per questi veicoli dovrà essere annotato sulla carta di circolazione la scritta: « Autocarro di interesse storico non autorizzato al trasporto di merci ammesso alla circolazione in giorni festivi »;

o) cerchi ruote a raggi di legno o metallici, con attacco convenzionale o singolo centrale (galletto), anche sporgente dalla sagoma esterna;

p) posti supplementari a scomparsa.

ART. 3.

(Revisioni periodiche).

1. Le revisioni periodiche devono essere effettuate presso un centro prove autoveicoli o Ispettorato provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le deroghe previste per la reimmatricolazione.

ART. 4.

(Documentazione necessaria per la reimmatricolazione).

1. Tutti i veicoli di interesse storico potranno essere reimmatricolati, a seguito di visita e prova presso il competente centro prove autoveicoli, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione di iscrizione ad uno dei registri previsto dall'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, vistata per approvazione da un responsabile della commissione tecnica dei registri stessi;

b) certificazione delle caratteristiche tecniche, emessa dalla casa costruttrice o dall'ente titolare del registro cui il veicolo risulta iscritto, da cui risulti l'anno di costruzione, da annotare sulla carta di circolazione, unitamente alla dizione « Autoveicolo di interesse storico »;

c) bolla doganale per i veicoli provenienti da Stato estero o documentazione dalla quale risulti l'avvenuto pagamento dei diritti doganali (fattura vistata dalla dogana o fattura di uno spedizioniere che riporti gli estremi della bolla doganale e certificato di avvenuta radiazione o documenti di circolazione estero) ovvero una denuncia, vistata dalla competente autorità cui è stata presentata, di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di circolazione in parola, senza che sia necessaria la fotocopia dello stesso, se si tratta di veicolo immatricolato;

d) dichiarazione di proprietà per i veicoli senza targhe radiati dal pubblico registro automobilistico; estratto cronologico rilasciato dal pubblico registro automobilistico per i veicoli con targhe. La dichiarazione di proprietà potrà essere resa anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In alternativa è necessario un atto di aggiudicazione emesso dalla competente pubblica autorità, per i veicoli radiati, ceduti da Enti o ministeri, abbandonati o di provenienza sconosciuta.

2. I proprietari di veicoli destinati al trasporto merci sono esentati dall'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sulla carta di circolazione di detti veicoli dovrà comparire la dicitura « Autocarro di interesse storico non autorizzato al trasporto merci ». Analoga esenzione è riservata ai veicoli costruiti per il trasporto promiscuo di persone e cose. Il numero delle persone trasportate dovrà essere limitato a quello corrispondente ai sedili esistenti sui veicoli. È vietato il trasporto delle merci.